

## BREVIARIA IURIS

fondati da

GIORGIO CIAN e ALBERTO TRABUCCHI

[e continuati da GIORGIO CIAN]

- 1 - G. CIAN - A. TRABUCCHI - *Commentario breve al codice civile* <sup>7</sup>  
- *Commentario breve al codice civile - Complemento giurisprudenziale* <sup>7</sup>
- 2 - A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve alla legge fallimentare* <sup>4</sup>
- 3 - F. CARPI - V. COLESANTI - M. TARUFFO - *Commentario breve al codice di procedura civile* <sup>5</sup>  
- *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale* <sup>5</sup>
- 4 - A. CRESPI - F. STELLA - G. ZUCCALÀ - *Commentario breve al codice penale* <sup>4</sup>  
- *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale* <sup>8</sup>
- 5 - P. MARCHETTI - L.C. UBERTAZZI - *Commentario breve al diritto della concorrenza (Antitrust, Concorrenza sleale, Pubblicità, Marchi, Brevetti, Diritto d'Autore)* <sup>3</sup>
- 6 - G. CONSO - V. GREVI - *Commentario breve al codice di procedura penale*  
- *Commentario breve al codice di procedura penale - Complemento giurisprudenziale* <sup>4</sup>
- 7 - V. CRISAFULLI - L. PALADIN - *Commentario breve alla Costituzione*
- 8 - G.L. PELLIZZI - G. PARTESOTTI - *Commentario breve alla legislazione sulla cambiale e sugli assegni* <sup>3</sup>
- 9 - G. CONSO - V. GREVI - *Prolegomeni a un commentario breve al nuovo codice di procedura penale* (opera esaurita)
- 10 - A. ROMANO - *Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa* <sup>2</sup>
- 11 - G. ALPA - P. ZATTI - *Commentario breve al codice civile. Leggi complementari* (2 tomi - Tomo I <sup>4</sup> Tomo II <sup>3</sup>)
- 12 - M. GRANDI - G. PERA - *Commentario breve alle leggi sul lavoro* <sup>3</sup>
- 13 - F. POCAR - *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea*
- 14 - F.C. PALAZZO - C.E. PALIERO - *Commentario breve alle leggi penali complementari*
- 15 - C. CONSOLO - C. GLENDI - *Commentario breve alle leggi del processo tributario*
- 16 - R. CAVALLO PERIN - A. ROMANO - *Commentario breve al Testo Unico sulle Autonomie Locali*

ROBERTO CAVALLO PERIN  
*Ordinario dell'Univ. di Torino*

ALBERTO ROMANO  
*Ordinario dell'Univ. di Roma «La Sapienza»*

# COMMENTARIO BREVE AL TESTO UNICO SULLE AUTONOMIE LOCALI

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI  
2006

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© Copyright 2006 by Cedam - Padova

ISBN 88-13-26147-0

Ai sensi della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro.

**Per comunicazioni, suggerimenti o documenti:**  
cavalloperin.tuel@unito.it  
[www.personalweb.unito.it/roberto.cavalloperin/diramm](http://www.personalweb.unito.it/roberto.cavalloperin/diramm)

*Stampato in Italia - Printed in Italy*

Centrofotocomposizione Dorigo - Padova  
Stampa: Grafiche TPM S.r.l. - Padova

## AUTORI DELL'OPERA

DIRETTORI:

Roberto Cavallo Perin e Alberto Romano

COLLABORATORI:

*Ordinamento degli enti locali  
D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267*

Art. 1: R. Cavallo Perin e Alb. Romano

Art. 2, § I: R. Cavallo Perin; § II: S. Civitavarese

Art. 3, Sez. I: A. Poggi; Sez. II: I. Massa Pinto

Art. 4, § I-II e IV-V: G. De Muro; § III: I. Massa Pinto

Art. 5: G. De Muro

Art. 6, Sez. I, § I-III: A. Poggi; Sez. I, § IV-V; Sez. II: B. Gagliardi

Art. 7, Sez. I: E. Palici Di Suni; Sez. II: B. Gagliardi

Art. 7 bis: A. Cioffi

Art. 8: D. Tosi

Art. 9: F. Satta

Art. 10: M. Bombardelli

Art. 11: M. Comba

Art. 12: G. Ferrero

Art. 13: I. Massa Pinto

Art. 14: R. Cavallo Perin

Artt. 15-17: M. Consito

Art. 18: A. Cerchia

Art. 19: S. Foà

Art. 20, Sez. I: G. De Muro; Sez. II: S. Foà

Art. 21: M. Consito

Art. 22, Sez. I e Sez. II, § III-IV: D. Casalini; Sez. II, § I-II: G. De Muro

Art. 23, § I-VI e § VIII: D. Casalini; § VII: M. Consito

Art. 24: A. Benedetti

Artt. 25-26: M. Consito

Artt. 27-28: A. Corsini

Art. 29: M. Consito

Artt. 30-31: S. Civitavarese

Art. 32: P. Forte

Art. 33: S. Civitavarese

Art. 34: A. Savatteri

Art. 35: S. Civitavarese

Art. 36: C.E. Gallo

Art. 37: M. Caielli

Art. 38, Sez. I, § I: M. Caielli; Sez. I, § II-VI e Sez. II: M. Andreis

Artt. 39-42: M. Andreis

Art. 43: A. Giorgis

Art. 44: L. Geninatti

Art. 45: M. Caielli

Art. 46, § I-IV: A. Di Giovine; § V-VIII: D. Casalini

Art. 47: A. Corsini

Art. 48, Sez. I: M. Andreis; Sez. II: G. Crepaldi

Art. 49: G. Gardini

Art. 50, Sez. I: M. Andreis; Sez. II: R. Cavallo Perin

Art. 51: E. Grosso

Artt. 52-53: A. Mastromarino

Art. 54: R. Cavallo Perin

Art. 55: E. Grosso

Artt. 56-57: M. Cavino

Art. 58: E. Grosso

Art. 59: M. Cavino

Artt. 60-62: L. Geninatti

Artt. 63-69: L. Imarisio

Art. 70: F. Satta

Artt. 71-73: A. Romeo

Artt. 74-75: F. Longo

Art. 76: M. Longo

Artt. 77-84: R. Viriglio

Art. 85: G. Crepaldi

Artt. 86-87: R. Viriglio

Art. 88: G. Crepaldi

Art. 89, Sez. I: G. Crepaldi; Sez. II: D. Casalini; Sez. III: B. Gagliardi

Art. 90, § I-V: A. Pioggia; § VI-VII: D. Casalini

Art. 91: B. Gagliardi

Art. 92: D. Casalini

Art. 93: G.M. Racca

Art. 94: A. Cerchia

Art. 95: M. Longo

Art. 96: M. Andreis

Art. 97-98: E. Sortino

Artt. 99-106: S. Foà

Art. 107, Sez. I-II e Sez. IV: D. Casalini; Sez. III: G.M. Racca

Art. 108: M. Brocca

Artt. 109-111: D. Casalini

Art. 112: R. Cavallo Perin

Art. 113, Sez. I, Sez. II, § V-VIII, Sez. III, Sez. IV, Sez. V, Sez. VI, Sez. VII: R. Cavallo Perin; Sez. II, § I-IV: G. Romano

Artt. 113 bis-114: R. Cavallo Perin

Art. 115: A. Prinetto

Art. 116: E. Scotti

Art. 117: S. Piperno

Artt. 118-119: A. Prinetto

Artt. 120-121: A. Savatteri

Art. 122: C. Manassero

Art. 123: R. Cavallo Perin

Art. 124: A. Gariglio

Art. 125: F. Pallante

Artt. 126-127: F. Gaboardi

Artt. 128-132: A. Gariglio

Art. 133: F. Gaboardi

Art. 134: F. Francario

Artt. 135-136: F. Cassella

Art. 137: D. Casalini

Art. 138: G.M. Racca

Art. 139: G. Gardini

Art. 140: S. Civitaresse

Art. 141: B. Gagliardi

Art. 142: A. Mastromarino

Art. 143: B. Gagliardi

Artt. 144-145: A. Mastromarino

Art. 145 bis: V. Palmieri

Art. 146: R. Cavallo Perin

Art. 147: P. Bondonio

Art. 148: F. De Filippis

Artt. 149-150: M. Barbero

Art. 151: M.L. Bassi

Artt. 152-153: P. Pelillo

Artt. 154-155: M. Barbero

Art. 156: B. Gagliardi

Art. 157: P. Pelillo

Art. 158: M. Barbero

Art. 159: A. Cerutti

Art. 160: M. Barbero

Art. 161: P. Pelillo

Artt. 162-173: S. Piperno

Art. 174: F. Gaboardi

Art. 175: M. Consito

Art. 176: F. Gaboardi

Art. 177: D. Casalini

Art. 178: F. Gaboardi

Art. 179: M. Consito

Artt. 180-185: F. Gaboardi

Artt. 186-190: A. Lauriola

Art. 191: M. Consito

Art. 192: G.M. Racca

Artt. 193-195: F. Gaboardi

Artt. 196-198 bis: P. Bondonio

Artt. 199-207: M. Specca

Art. 208: G. Profiti

Artt. 209-211: S. Cimini

Artt. 212-226: G. Profiti

Artt. 227-230: E. Sorano

Art. 231: P. Bondonio

Artt. 232-233: E. Sorano

Artt. 234-241: E. Sortino

Artt. 242-258: A. Crismani

Artt. 259-267: F. Gaboardi

Art. 268: V. Palmieri

Artt. 268 bis-268 ter: A. Crismani

Art. 269: V. Palmieri

Artt. 270-272: G. Crepaldi

Art. 273, § I: M. Consito; § II: G. Crepaldi; § III: S. Civitaresse; § IV: E. Palici Di Suni;

Art. 274: A. Mussa

Art. 275: V. Palmieri

**192** Determinazioni a contrattare e relative procedure. *1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

*2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.*

**SOMMARIO:** I. La determinazione di contrattare: l'avvio della procedura per la stipulazione. - II. Il contenuto e gli effetti giuridici della determinazione di contrattare. - III. La competenza del responsabile del procedimento di spesa.

### **I. La determinazione di contrattare: l'avvio della procedura per la stipulazione.**

■ Il percorso che l'amministrazione pubblica è tenuta a compiere per giungere alla stipulazione di un contratto è variato nel tempo con il modificarsi dei rapporti fra organi competenti. In particolare leggi, regolamenti e capitolati hanno definito una fase pre-contrattuale che ha acquisito rilevanza giuridica con largo anticipo rispetto alle più recenti formalizzazioni delle trattative delle imprese private (RACCA, *La responsabilità pre-contrattuale della pubblica amministrazione tra autonomia e correttezza*, Napoli, 2000). Alla disciplina nazionale si è poi affiancata quella europea che ha imposto consistenti innovazioni e che ha determinato il superamento della tradizionale impostazione contabilistica. Pare di interesse sottolineare come nella disciplina più risalente, il «progetto di contratto» andasse sottoposto al parere obbligatorio degli organi consultivi che valutavano la «regolarità» e la «convenienza amministrativa» (art. 9, l. 22 aprile 1869, n. 5026; per comuni e province era previsto il parere del consiglio di prefettura: art. 169, r.d. n. 164/1898 e l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, ex art. 194 r.d. n. 164/1898) perché si riteneva che gli **organi rappresentativi di amministrazione attiva non fossero adatti alla definizione dello strumento contrattuale**, non sapendo individuare quanto ritenuto maggiormente rispondente alle esigenze dell'amministrazione (inserimento o modificazione delle clausole contrattuali e dei capitolati). ■ La volontà di concludere un contratto si manifesta indipendentemente dal metodo di scelta del contraente attraverso un «**progetto di contratto**», contenuto in un atto degli organi centrali o periferici dello Stato, ovvero in una «deliberazione amministrativa» (in passato, secondo la disciplina valida per ogni deliberazione comunale, il «progetto di massima» del contratto deliberato dal consiglio comunale doveva essere trasmesso

al prefetto cui spettava accertare che la deliberazione fosse «stata presa in adunanza legale e con l'osservanza delle forme che la legge prescrive» (legalità formale) e «se con essa siansi violate disposizioni di legge» (legalità sostanziale): art. 189, r.d. n. 164/1898; VITTA, *Diritto amministrativo*, 3<sup>a</sup> ed., Torino, 1950, I, 585) degli organi degli enti locali assunta nelle forme prescritte (verbalizzazioni, pubblicazioni, controlli, ecc.). In origine dunque la delibera a contrarre negli enti locali costituisce l'atto mediante il quale si esplicitano le finalità e le motivazioni che giustificano la scelta contrattuale che in esito alla procedura vanno verificate da parte degli organi di controllo.

**II. Il contenuto e gli effetti giuridici della determinazione di contrattare.** ■ Negli enti locali la stipulazione dei contratti doveva dunque essere preceduta da una specifica **deliberazione di contrattare** di competenza di un organo collegiale individuato nel consiglio comunale o provinciale (artt. 32 e 56, l. 142/90; BERTOLISSI, 691; MASSERA, *I contratti*, in *Trattato di diritto amministrativo*, a cura di Cassese, Milano, 2003, II, 1577, che la definisce come dichiarazione di intento dell'amministrazione). Con tale deliberazione si avviava una «sequenza» più o meno complessa di atti il primo dei quali era proprio il «progetto di contratto» inserito in una specifica «deliberazione di contrattare» (Corte conti, Sez. giur. reg. Liguria, n. 858/03, R. Corte conti 03, fasc. 5. 97, afferma che la delibera a contrattare, la cui competenza per l'adozione spetta agli organi collegiali del comune ai sensi degli artt. 56, 65, 75, L. com. prov. 1934, predetermina il contenuto del contratto e condiziona l'effettiva potestà dell'organo qualificato alla rappresentanza dell'ente: la mancanza o il vizio della delibera a contrattare determina l'annullabilità del contratto). ■ La «deliberazione amministrativa tendente a stipulare un contratto», conteneva in passato solamente la «generica determinazione»

dell'oggetto ancora come definizione di volontà «interna» all'amministrazione, che nei rapporti fra privati restava «all'infuori del campo giuridico», mentre per i «contratti stipulati dall'ente pubblico anche la formazione della volontà di questo era di regola sottoposta a norme di diritto» (SANTI ROMANO, *Corso di diritto amministrativo*, Padova, 1930, 14, osserva che anche nell'esplicazione delle loro attività con le forme del diritto privato «lo Stato e gli altri enti pubblici sono mossi e guidati da interessi pubblici e più particolarmente amministrativi»). Sono state le forme di tutela che hanno favorito la **ricostruzione degli atti pre-contrattuali come atti amministrativi impugnabili**, attraverso una tutela sollecitata dai privati dapprima in via amministrativa, poi con azione giurisdizionale (PERICU, in *Diritto amministrativo*, a cura di Mazarroli-Pericu-Romano-Roversi Monaco-Scoca, Bologna, 2005, II, 1569, ove si evidenzia come la formalizzazione in documenti amministrativi (decreti, deliberazioni) delle decisioni che precedono la materiale stipulazione ha facilitato la qualificazione di tali «documenti unilaterali come veri e propri atti amministrativi, anche se l'atto espresso in tali documenti non aveva tutte le caratteristiche del «tipo» atto amministrativo così come era stato elaborato dalla dottrina»). ■ Si individua come principio generale quello della **esistenza di una apposita predeterminazione nei contratti della pubblica amministrazione** (co. 1<sup>o</sup>; v. anche art. 56, co. 1<sup>o</sup>, l. 142/90) poiché tale principio deve essere osservato «sia perché maggiormente consoni all'evidenza pubblica del contratto, sia perché necessario al controllo, istituzionale e della collettività, sull'operato dell'ente, sia perché, in definitiva, funzionale ad assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della p.a.» (C 03/2067, concernente un contratto di custodia di un autoparco comunale stipulato con un istituto di vigilanza privato in assenza di contestualità delle dichiarazioni scritte delle parti). ■ Si è precisato che la deliberazione di contrattare ove venga fissato il progetto di contratto con la relativa spesa prevista oltre al metodo di scelta del contraente non sarebbe un mero atto preparatorio dell'aggiudicazione, bensì un **atto di tipo programmatico** che costituendo il presupposto del procedimento contrattuale **non sarebbe immediatamente lesivo e dunque non impugnabile** (Cons. St., Sez. IV, n. 1159/96, A. g. op. pub. 96, 1362; C 86/227, considera la deliberazione di contrattare come atto interno). Quanto alle conseguenze in caso di mancanza o invalidità della determinazione di contrattare si è affermato il difetto di legittimazione della parte contraente con conseguente vizio della formazione della volontà ed annullabi-

lità del contratto ad iniziativa della sola parte pubblica (MASSERA, *op. cit.*, 1579; CARANTA, *I contratti pubblici*, Torino, 2004, 282; cfr., sulla più ampia questione del rapporto fra annullamento degli atti precontrattuali e il contratto: Cons. St., Sez. IV, n. 666/03, F. amm. - CdS 03, 641 (m); Cons. St., Sez. V, n. 7346/04, F. amm. - CdS 05, 1519, nt. di LONGO). ■ L'evoluzione sommariamente individuata ha consentito l'affermazione di forme di **tutela della correttezza precontrattuale** che hanno trovato riconoscimento di recente con l'evoluzione della disciplina nazionale ed europea che nel tutelare la concorrenza fra gli operatori interessati alla stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione ha accentuato le esigenze di trasparenza e correttezza della stessa (art. 2, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163) intesa come non contraddittorietà rispetto alle scelte definite e motivate anche nella determinazione di contrattare (Cons. St., Sez. V, n. 937/05, [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)).

**III. La competenza del responsabile del procedimento di spesa.** ■ La norma in esame ha sottratto la competenza all'emanazione della deliberazione di contrattare agli organi collegiali degli enti locali per attribuirlo al dirigente **responsabile del procedimento di spesa**. ■ Tale innovazione si colloca nel più generale quadro di separazione fra le funzioni di indirizzo politico amministrativo assegnate agli organi di governo degli enti locali e le funzioni di gestione amministrativa assegnate ai dirigenti. In tale prospettiva la determinazione a contrattare costituisce un **atto di gestione amministrativa**. Ne risulta modificata la collocazione e la funzione poiché costituisce atto di attuazione di precedenti deliberazioni recanti le scelte realizzate dagli organi di governo dell'ente locale. Si precisa infatti che la determinazione di contrattare costituisce l'attuazione di precedenti deliberazioni degli organi collegiali di governo dell'ente locale espressione del potere di indirizzo politico amministrativo (*sub* art. 107, co. 1<sup>o</sup>; T.A.R. Calabria, n. 153/04, [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), concernente l'omessa impugnativa della deliberazione con la quale la giunta comunale ha espressamente autorizzato il dirigente ad indire la procedura di gara). ■ Le scelte discrezionali sono assunte in sede di **programmazione** dal consiglio e dalla giunta (SORACE, in *Studi in onore di M.S. Giannini*, Milano, 1988, III, 756) e l'attività professionale del dirigente con riferimento ad essa è vincolata dalla disciplina sulla selezione del contraente e dalla procedura di gara ove la scelta avviene oggettivamente in base ai criteri predefiniti, con ausilio di una commissione tecnica. ■ La determinazione di contrattare deve «esplicitare il fine che con il contratto si intende per-

seguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base» (T.A.R. Calabria, n. 153/04; Cons. St., Sez. IV, n. 1159/96; T.A.R. Emilia Romagna, Sez. II, n. 17/98; MIGUIDI, *App. urb. ed.* 99, 585). Si ritiene che l'obiettivo della determinazione di contrattare consista essenzialmente nella indicazione delle condizioni di legittimità della procedura di spesa prevista per i contratti passivi allo scopo di evitare l'avvio di procedure in assenza delle necessarie risorse (RALLO, in *Diritto degli enti locali*, a cura di Pinto, Torino, 2004, II, 397; COSSIGA, *Fin. loc.* 01, 1145; OLIVIERI, *Fin. loc.* 00, 1815). Al responsabile del procedimento di spesa sono assegnate sulla base del piano esecutivo di gestione le risorse per l'attività contrattuale dell'ente locale in attuazione degli obiettivi prefissati. La determinazione di contrattare costituisce dunque l'atto terminale della fase di decisione di stipulare un contratto con un determinato oggetto e mediante determinate modalità, esauendo la fase discrezionale di scelta. Gli atti successivi, dalla pubblicazione del bando all'aggiudicazione del contratto, risultano vincolati all'attuazione delle scelte fissate nella determinazione di contrattare. ■ Si è dubitato circa la necessità di una specifica determinazione di contrattare per la stipulazione di contratti attivi poiché la norma in esame non avrebbe abrogato l'art. 12, co. 2°, l. n. 127/97 che in via derogatoria prevede la possibilità di alienare il patrimonio immobiliare mediante trattativa privata (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 818/02, *Fin. loc.* 03, 263, concernente l'impugnazione degli atti di vendita di un terreno comunale). ■ In particolare, in materia di appalti di lavori

pubblici la rilevanza della determinazione di contrattare risulta diminuita in relazione al fatto che il contenuto previsto per la stessa risulta in parte già indicato in atti precedenti e di altri organi, in particolare negli atti di programmazione triennale e annuale delle opere pubbliche (RALLO, *op. ult. cit.*, 398, afferma che la determinazione di contrattare non ha più una propria onnicomprensività poiché gli elementi essenziali in essa contenuti sono specificati in altri atti o trasfusi in atti preparatori, realizzando così un continuum procedimentale). La presenza di tali atti consente di rilevare il carattere attuativo dell'indirizzo politico amministrativo definito dagli organi di governo e permette di verificare la rispondenza dell'atto di gestione (determinazione di contrattare) agli obiettivi prefissati. Sono i dirigenti a dover attuare gli obiettivi ed i programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dalla giunta e sono loro, in particolare, ad assumere la responsabilità delle procedure d'appalto (sub art. 107, co. 2°, lett. b; T.A.R. Calabria, n. 153/04; MASSERA, *op. ult. cit.*, 1575). ■ Si è rilevata la scelta del legislatore di assegnare al dirigente la responsabilità piena del procedimento di gara, con la conseguenza che i compiti del responsabile del procedimento che emana la determinazione di contrattare si estendono anche alla presidenza della Commissione giudicatrice (Cons. St., Sez. V, n. 5322/03, *www.lexitalia.it*, nt. di OLIVIERI). Si ritiene che tale scelta risponda all'esigenza di assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell'ente locale garantendo la correttezza amministrativa, l'efficienza e l'efficacia nel conseguimento dei risultati di gestione (Cons. St., Sez. V, n. 2408/02, *www.giustizia-amministrativa.it*, ove già si era escluso il contrasto con l'art. 97 Cost.).

**193** Salvaguardia degli equilibri di bilancio. 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il trenta settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di compe-

tenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

La disposizione in esame (che riprende l'art. 1 bis, d.l. n. 318/86, conv. in l. n. 488/86 e l'art. 36, co. 2°, d. lgs. n. 77/95) disciplina l'obbligo di salvaguardia degli equilibri di bilancio (v. art. 11, d. lgs. n. 336/96 e art. 4, co. 1°, d. lgs. n. 410/98; d. lgs. 12 aprile 2006, n. 170, art. 23). ■ Uno dei pilastri su cui si basa il bilancio degli enti locali è costituito dal principio del pareggio finanziario (sub art. 162; v. anche d. lgs. n. 77/95, art. 4), da tenere distinto rispetto al pareggio contabile ed al «pareggio economico», che corrisponde al «saldo netto da finanziare». ■ L'equilibrio finanziario deve essere garantito sia in relazione al bilancio dell'esercizio in corso, sia in relazione al bilancio pluriennale - che, con l'ultima riforma dell'ordinamento contabile (d. lgs. n. 77/95, art. 36), ha assunto una valenza «autorizzatoria» - con almeno una verifica l'anno, entro il 30 settembre se non, preferibilmente, secondo scadenze più frequenti stabilite dal regolamento di contabilità (sub art. 152; BERTOLISSI, 693; d. lgs. n. 170/06, art. 24). ■ Gli impegni assunti sugli esercizi successivi a quello in corso devono pertanto essere contenuti nelle previsioni del bilancio pluriennale, che pur non consente la gestione di entrate e spese: esso, infatti, avendo carattere autorizzatorio e programmatico, manca dei capitoli che sono l'unità fondamentale del bilancio e consentono i movimenti finanziari con stanziamenti e risorse. Nell'ambito, quindi, dello scorrimento annuale del bilancio pluriennale si deve tener conto delle spese che hanno una durata superiore, individuando un «limite d'impegno» nell'anno iniziale e le «annualità» per tutti gli anni successivi riguardanti l'operati-

vità della spesa. ■ Competente alla salvaguardia 5 degli equilibri di bilancio è l'organo consiliare (co. 1°), cui spetta l'adozione della delibera sullo stato di attuazione dei programmi (co. 2°). ■ 6 La delibera sullo stato di attuazione dei programmi è provvedimento necessario per verificare lo «stato di salute» dell'ente e per constatare quanto realizzato sino al momento della sua adozione (BERTOLISSI, 693). ■ La delibera sullo stato di attuazione va allegata al rendiconto dell'esercizio relativo; va trasmessa all'organo regionale di controllo solo ove sia accertata la presenza di squilibri finanziari (d. lgs. n. 410/98, art. 4; Circ. Min. Interno 26 gennaio 1999, n. F.L. 7/99; BERTOLISSI, 694). ■ Gli equilibri considerati 8 fanno esclusivo riferimento alla gestione finanziaria. Se si verificano temporanei squilibri tra incassi e pagamenti, si fa ricorso alle c.d. «anticipazioni di tesoreria» (sub art. 122), oppure all'utilizzazione, in termini di cassa, delle entrate a destinazione specifica (sub art. 195). ■ I provvedimenti di riequilibrio disciplinati dalla norma in esame impegnano gli enti locali a utilizzare per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate, con eccezione di quelle derivanti da prestiti, quelle a destinazione vincolata e quelle provenienti da alienazione di beni patrimoniali, nonché le spese stanziati nel bilancio per le quali non è ancora sorta un'obbligazione verso terzi (co. 3°). ■ La disposizione in commento 10 equipara infine la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio alla mancata adozione del bilancio di previsione (co. 4°), estendendo le conseguenze previste per lo scioglimento dei consigli (sub art. 141, co. 2°).

**194** Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio. 1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;